SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

10ª COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

GIOVEDÌ 11 OTTOBRE 1962

(66ª seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente GRAVA

INDICE

DISEGNI DI LEGGE:

« Ricongiunzione delle posizioni previdenziali per i dipendenti delle aziende del gas in caso di passaggio di gestione di queste ultime o di passaggio di lavoratori da aziende private ad aziende municipalizzate del gas e viceversa » **(1194)** (*D'iniziativa dei senatori Bitossi ed altri*) **(Seguito della discussione e rinvio):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 814, 817
ANGELINI 815
BITOSSI 815, 817
DE BOSIO, *relatore* 814, 816
FIORE 816
SALARI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . . . 817
SIMONUCCI 817
VARALDO 816

« Modifica all'articolo 7 della legge 22 marzo 1908, n. 105, sull'abolizione del lavoro notturno dei fornai » **(2180)** (*D'iniziativa dei deputati Scalia ed altri e Mazzoni ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 817, 819
BOCCASSI 819
DE BOSIO, *relatore* 818

La seduta è aperta alle ore 10,30.

Intervengono i senatori: Angelini Cesare, Bitossi, Boccassi, De Bosio, Di Grazia, Di Prisco, Fiore, Grava, Mammucari, Moltisanti, Palumbo Giuseppina, Sibille, Simonucci, Varaldo, Venudo e Zane.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Salari.

DE BOSIO, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Bitossi ed altri: « Ricongiunzione delle posizioni previdenziali per i dipendenti delle aziende del gas in caso di passaggio di gestione di queste ultime o di passaggio di lavoratori da aziende private ad aziende municipalizzate del gas e viceversa » (1194)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Bitossi, Di Prisco, Fiore e Palumbo Giuseppina: « Ricongiunzione delle posizioni previdenziali per i dipendenti delle aziende del gas in caso di passaggio di gestione di queste ultime o di passaggio di lavoratori da aziende private ad aziende municipalizzate del gas e viceversa ».

D E B O S I O , *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, le organizzazioni sindacali dei dipendenti delle aziende private e municipalizzate del gas stipularono, il 29 novembre 1946, un contratto nazionale di lavoro che accordava ai lavoratori del settore un particolare trattamento di previdenza superiore a quello stabilito dalla legge, a partire dal 1° maggio 1946.

Ancora oggi per la categoria dei gasisti, comprendente circa 12.000 lavoratori, esistono due forme obbligatorie di previdenza, a seconda che il lavoratore appartenga ad azienda condotta a gestione privata oppure a gestione municipalizzata.

Nel primo caso spetta il trattamento obbligatorio previsto dalla legge 1° luglio 1955, n. 638, le cui norme disciplinano i miglioramenti previsti dal succitato contratto collettivo nazionale di lavoro del 29 novembre 1946 e dai successivi accordi sindacali.

I lavoratori dipendenti dalle aziende municipalizzate del gas fruiscono, invece, del trattamento obbligatorio previsto dalle leggi che disciplinano il funzionamento della Cassa di previdenza per i dipendenti degli Enti locali (decreto-legge 3 marzo 1938, numero 680; legge 11 aprile 1955, n. 379; legge 5 dicembre 1959, n. 1077).

Il trattamento previdenziale obbligatorio previsto dalla legge risulta in effetti inferiore a quello disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro del 29 novembre 1946 e dai successivi accordi sindacali, per cui le organizzazioni sindacali hanno istituito uno speciale Fondo integrativo per i lavoratori dipendenti dalle aziende municipalizzate del gas. I lavoratori, quindi, dipendenti dalle aziende private del gas e da quelle municipalizzate godono, in linea di massima, dello stesso trattamento previdenziale.

Va sottolineato però che le leggi disciplinanti il trattamento previdenziale per i lavoratori di questo settore non contengono norme per la ricongiunzione dei periodi previdenziali.

Ne consegue che, se la gestione di una azienda del gas viene trasformata da privata in municipalizzata, o viceversa, i lavoratori in servizio subiscono un rilevante danno.

In tale caso, infatti, i lavoratori dipendenti, agli effetti del trattamento previdenziale, sono considerati, dal momento del passaggio di gestione, come se avvessero risolto il proprio rapporto di lavoro con l'azienda; e vengono liquidati, per conseguenza, in base alle disposizioni della legge 10 luglio 1955, n. 638.

Il disegno di legge sottoposto al nostro esame si propone, pertanto, la ricongiunzione dei periodi d'iscrizione dei lavoratori gasisti negli Enti di previdenza interessati, ai fini del trattamento di quiescenza, e si preoccupa di determinare i metodi di liquidazione della pensione ai lavoratori.

Su questo problema, oltre al disegno di legge d'iniziativa dei senatori Bitossi ed altri, presentato alla Presidenza del Senato il 6 agosto 1960, è stato proposto alla Camera dei deputati un progetto analogo in data 25 maggio 1960, d'iniziativa degli onorevoli Calvi ed altri, progetto che mi risulta non essere stato ancora esaminato in quella sede.

Il vostro relatore è favorevole al principio della ricongiunzione previsto dalla proposta di legge del senatore Bitossi, ma deve rilevare che è necessario completare e modificare il disegno di legge, sia per coordinare con le nuove norme la legislazione e

l'ordinamento vigente in materia, sia per emendare l'articolo 2, il quale per l'attuazione della legge si rimette agli accordi da stipularsi tra le parti interessate, cioè non è giuridicamente normativo: la disposizione legislativa, infatti, non può dipendere dalla volontà di chi la deve eseguire, ma deve essere stabilita dalla legge o da questa delegata espressamente ad un progetto pubblico, estraneo alla materia.

Per queste ragioni, gli stessi rappresentanti sindacali del settore privato del gas hanno preso in esame il problema, ed hanno cercato di risolverlo con un accordo stipulato in Roma il 17 luglio 1962, nel quale sono state esaminate le diverse conseguenze derivanti dalla ricongiunzione delle posizioni previdenziali.

Con tale accordo, trasmesso al Ministero del lavoro affinchè prenda l'iniziativa per la sua traduzione in legge, si propongono pure le soluzioni delle singole questioni derivanti dall'accennata ricongiunzione, addossandosi però oneri particolari alle aziende municipalizzate, tanto è vero che la Federazione nazionale delle aziende municipalizzate gas, acqua e varie, che prese parte in un primo tempo alle trattative, non firmò il verbale conclusivo dell'accordo e denunziò l'impossibilità di accettare gli oneri derivanti da esso alla municipalizzazione.

A seguito di ciò, e sulla scorta dell'accennato accordo, il Ministero del lavoro ha predisposto molto opportunamente un testo degli emendamenti da apportare al disegno di legge, emendamenti che il vostro relatore ha potuto avere ed esaminare, grazie alla cortesia dell'onorevole Sottosegretario di Stato, e sui quali in via di massima concorda. Infatti, essi riproducono quanto concordato tra le organizzazioni sindacali, con i necessari adattamenti e coordinamenti.

A dire il vero la sede competente per regolare questi rapporti sarebbe stata quella sindacale, ma a causa del disaccordo intervenuto con una delle organizzazioni professionali, e non essendo ancora, purtroppo, resa attuabile la norma di cui all'articolo 39 della Costituzione, non resta che provvedere a tale regolamentazione per via legislativa.

A N G E L I N I . Sono perfettamente d'accordo sulla ricongiunzione delle posizioni previdenziali per i dipendenti delle aziende del gas nei casi previsti dal presente disegno di legge; ho preso la parola solo per richiamare l'attenzione dei colleghi su un disegno di legge approvato dalla 5ª Commissione del Senato pochi giorni fa, contenente tra l'altro norme di attuazione della legge generale sulla ricongiunzione dei servizi (legge che fu proposta da chi vi parla, e che porta la data del 2 aprile 1958, n. 322).

Si tratta del disegno di legge n. 2048, già approvato dalla Camera dei deputati e modificato dal Senato, ma in senso migliorativo, in quanto è stata tolta una limitazione secondo la quale, per certe questioni, le norme di attuazione avrebbero dovuto essere applicate posteriormente alla data di entrata in vigore della legge. Io non ho avuto modo, essendo stato ammalato, di approfondire l'esame di tali norme; vorrei solo richiamare l'attenzione della Commissione su questo punto, per vedere se nell'ultima parte dell'articolo 2 del presente disegno di legge — dove si dice: « Ai fini di cui al comma precedente, gli Enti e gestioni previdenziali interessati determineranno, mediante accordi fra di essi, il passaggio eccetera eccetera » — sia il caso di fare riferimento ancora a questi accordi che si dovranno prendere; o non piuttosto di richiamarsi alla legge n. 322, ed alle sue norme di attuazione che saranno applicate tra poco. Penso in sostanza che il disegno di legge in esame, forse, potrebbe essere inutile essendo stata la materia già disciplinata; comunque, non sono in grado per il momento di esprimere un giudizio preciso.

B I T O S S I . Sono molto lieto che tanto il relatore quanto il senatore Angelini siano d'accordo sulla necessità di sanare questa situazione. Come è nostra abitudine, quando siamo firmatari di un disegno di legge, non ci affezioniamo al testo che abbiamo presentato ma semplicemente proponiamo un problema alla Commissione: e se poi questa o il Ministero ritengono opportuno fare delle modifiche, noi siamo d'accordo purchè il problema che abbiamo pro-

posto venga affrontato e risolto secondo il nostro intendimento. Non abbiamo, quindi, alcuna intenzione di opporci in partenza agli emendamenti che il senatore De Bosio ci ha annunciati; attendiamo di vederli ed esaminarli, per dare il nostro parere.

Per quanto concerne le norme di attuazione della legge n. 322, ringrazio il senatore Angelini di aver richiamato la nostra attenzione. Però debbo dire che abbiamo un'esperienza particolare sulle norme che emana il Ministero del lavoro in merito ai problemi assistenziali e previdenziali, perchè una cosa sono le norme emanate dal Ministero e un'altra cosa è l'applicazione che poi i vari Istituti fanno delle norme stesse. Generalmente il funzionario o colui che prepara le norme cerca di elaborarle nel modo migliore, sforzandosi di dare l'interpretazione più fedele possibile al pensiero del Ministro o della Commissione che è stata incaricata di emanare queste norme. Ma poi, una volta in mano agli Istituti, questi le manipolano, le allargano, le restringono in modo tale per cui solo in un tempo più o meno lungo è possibile avere un'interpretazione soddisfacente. Pertanto, direi, accettiamo pure la segnalazione fatta dal senatore Angelini, esaminiamo le norme di cui egli ha parlato; ma frattanto continuiamo la discussione di questo disegno di legge, poichè, ammesso pure che le norme prevedano una eventuale soluzione amministrativa, state pure certi che il nostro progetto di legge arriverà sempre prima dell'interpretazione e dell'applicazione delle norme amministrative.

D'altra parte, debbo dire che ho dei dubbi su un'eventuale soluzione amministrativa, perchè questo è un problema che si dibatte da lungo tempo, è stato oggetto di studio da parte del Ministero del lavoro, e se questo ha ritenuto poi di predisporre degli emendamenti da apportare al mio disegno di legge, significa che non prevedeva affatto di risolvere il problema attraverso quelle norme amministrative. Vorrei, quindi, pregare di andare avanti nella discussione del disegno di legge in esame e di non arrestarci in attesa di un'applicazione di quelle norme, perchè altrimenti corriamo il rischio di arrivare alla fine di questa legislatura senza aver risolto il problema.

V A R A L D O . Il problema sollevato dal senatore Angelini è delicato: non vedo quindi l'opportunità di continuare la discussione. Tutta la Commissione appare d'accordo sulla sostanza del provvedimento; qualche dubbio sussiste solo nei riguardi dell'articolazione. Perciò conviene rinviare il seguito della discussione, affinchè si possa esaminare il problema posto dal senatore Angelini

F I O R E . Vorrei osservare che il disegno di legge n. 2048 è composito, e riguarda diversi Istituti. La sua ultima parte si riferisce alle pensioni degli Enti locali, e detta norme anche sulla ricongiunzione. Il provvedimento non è però di carattere generale, ma riguarda esclusivamente gli Enti locali. Ad ogni modo, ritengo utile esaminare le norme cui ha fatto cenno il senatore Angelini.

D E B O S I O , *relatore*. Il rilievo del senatore Angelini ha la sua importanza, se non altro perchè ci spinge a verificare se e quali norme di questo regolamento *in fieri* possano essere adottate o modificate.

Desidero però rilevare due circostanze che mi inducono a raccomandare il rinvio della decisione. Il provvedimento in esame tratta una materia tutta particolare, che dubito possa rientrare nel quadro della richiamata legge generale. In secondo luogo, dal momento che la relazione è già stata svolta, e che gli emendamenti presentati dal Governo li ho fatti miei perche, a mio avviso, conformi agli accordi sindacali, ritengo utile che essi vengano esaminati anche da tutti gli onorevoli Commissari. Non sono emendamenti di scarso rilievo, ma di vasta portata, che tengono conto delle diverse ipotesi: di coloro che hanno completato il periodo contributivo, di coloro che sono solo all'inizio o che lo hanno pressochè concluso, di coloro che non vogliono completare la contribuzione; fissano quindi la misura dei contributi che debbono essere corrisposti nei vari casi.

È opportuno pertanto un rinvio, per dar modo ai membri della Commissione di prendere in esame gli emendamenti.

S I M O N U C C I . Chiedo però che sia fissato il giorno in cui si proseguirà questa discussione. Ritengo che una settimana di rinvio sia sufficiente.

S A L A R I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* In merito al problema sollevato dal senatore Angelini, osservo che, nessun rilievo essendo stato fatto dall'Ufficio legislativo del Ministero nè dalla Direzione generale della previdenza sociale, si può ritenere che la legge di cui ha parlato il senatore Angelini non abbia punti in comune col provvedimento in esame.

Ritengo però utile esaminare anche quella legge con una certa ponderazione, per assicurarci che non sussistano motivi di confusione.

Concordo con la proposta di rinvio poichè, se è vero che la nuova formulazione proposta dal Ministero non comporta alcuna questione di principio, è anche vero che essa riguarda tutto il complesso meccanismo per il trasferimento delle posizioni previdenziali dall'uno all'altro settore, e quindi per la determinazione del trattamento di quiescenza spettante ai lavoratori.

B I T O S S I . Signor Presidente, non ho nulla in contrario al rinvio del seguito della discussione. Il disegno di legge è stato presentato nel 1960, ed una settimana in più o in meno non cambia molto.

È noto però che la prossima settimana il senatore De Bosio, relatore, sarà assente da Roma a causa dei suoi impegni di carattere internazionale. Non vorrei che il rinvio di due settimane si traducesse in realtà in un rinvio a tempo indeterminato, in considerazione di tutti i nuovi provvedimenti che la Commissione si troverà a dover prendere in esame.

Insisto perciò perchè il rinvio sia di una sola settimana.

P R E S I D E N T E . Il rinvio appare assolutamente necessario; d'altra parte il relatore sarà assente la prossima settimana.

Credo che la Commissione possa restare d'accordo per rinviare il seguito della discussione di quindici giorni, con l'impegno di porre il provvedimento in esame al primo punto dell'ordine del giorno di quella seduta.

Poichè non si fanno osservazioni, resta così stabilito.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Scalia ed altri e Mazzoni ed altri: « Modifica all'articolo 7 della legge 22 marzo 1908, n. 105, sull'abolizione del lavoro notturno dei fornai » (2180) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Scalia, Casati, Toros, La Penna, Calvi, Colleoni, Sinesio; Mazzoni, Bettoli, Maglietta, Armaroli, Scarpa, Pigni, Savoldi, Venegoni, Pezzino, Castagno, Tognoni, Gatto Vincenzo, Cianca, Anderlini e Villa Giovanni Oreste: « Modifica all'articolo 7 della legge 22 marzo 1908, n. 105, sull'abolizione del lavoro notturno dei fornai », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge di cui do lettura:

Articolo unico.

L'articolo 7 della legge 22 marzo 1908, n. 105, nel testo modificato dall'articolo 2 della legge 11 febbraio 1952, n. 63, è sostituito dal seguente:

« L'esercente che contravviene alle norme della presente legge o del relativo regolamento è punito con l'ammenda da lire 10.000 fino a lire 40.000 per ciascuna delle persone occupate alle quali la violazione si riferisce. Non è ammessa la definizione in via amministrativa.

In caso di recidiva, e fermo il disposto dell'articolo 99 del Codice penale, il giudice può disporre la sospensione dell'esercizio dell'industria per un periodo non superiore ad un mese.

Ove venga presentata domanda di oblazione ai sensi dell'articolo 162 del Codice

penale e la contravvenzione constatata costituisca violazione di norma che abbia in precedenza dato luogo a condanna o ad oblazione, il giudice, dopo l'emanazione del provvedimento che dichiara estinto il reato per intervenuta oblazione, è tenuto a trasmettere gli atti al Prefetto.

Il Prefetto, valutate le circostanze, può disporre la sospensione dell'esercizio dell'industria per un periodo non superiore ad un mese.

Durante il periodo di sospensione l'esercente è obbligato a corrispondere ai dipendenti la retribuzione normale, rapportata a quella corrisposta nell'ultimo periodo di paga ».

D E B O S I O , *relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge d'iniziativa dei deputati Scalia ed altri, presentato il 13 novembre 1959, proponeva di elevare la misura della pena prevista dall'articolo 7 della legge 22 marzo 1908, n. 105, nel testo modificato dall'articolo 2 della legge 11 febbraio 1952, n. 63, per la violazione del divieto del lavoro notturno dei fornai. Tale pena, che attualmente varia da lire mille ad ottomila per ogni lavoratore cui l'infrazione si riferisce, era elevata da un minimo di lire diecimila ad un massimo di lire quarantamila. Si proponeva altresì di punire la violazione della legge con la multa anzichè con l'ammenda.

Con un altro disegno di legge, d'iniziativa dei deputati Mazzoni ed altri, presentato il 12 dicembre 1959, il divieto del lavoro notturno, attualmente stabilito dalle ore 22 alle quattro del mattino, veniva determinato invece dalle ore ventuno alle cinque e trenta, e l'ammenda era elevata fino al massimo di quarantamila lire.

I due provvedimenti sono stati approvati dalla XIII Commissione della Camera nella seduta del 13 settembre 1962, in un testo unificato, che è quello sottoposto al nostro esame.

Con l'articolo unico del disegno di legge, nella sua formulazione definitiva, è prevista, per chi viola l'orario stabilito dalla legge, l'ammenda da diecimila a quarantamila lire per ciascuna delle persone occupate alle quali la violazione si riferisce, con espresso divieto della conciliazione in via amministrativa.

In caso di recidiva, il giudice può disporre la sospensione dell'esercizio dell'industria per un periodo non superiore ad un mese. Nell'ipotesi di recidiva, qualora sia presentata la domanda di oblazione, ai sensi dello articolo 162 del Codice penale, il giudice, dopo l'emenazione del provvedimento che dichiara estinto il reato, è tenuto a trasmettere gli atti al Prefetto, affinchè questi, valutate le circostanze, possa eventualmente disporre la sospensione dell'esercizio dell'industria per un periodo non superiore ad un mese, e ciò nonostante l'estinzione del reato.

Si riconferma infine l'obbligo, da parte del datore di lavoro — obbligo già sancito dalla legge del 1952, — di corrispondere ai dipendenti la retribuzione normale durante il periodo di sospensione.

Questo è il contenuto del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, che il vostro relatore vi propone di approvare.

L'inasprimento della penalità è dovuto al fatto che l'ammenda prevista dalla legge del 1952 si è rivelata non efficace ai fini di una piena osservanza del disposto legislativo, e soprattutto non operante nei casi di recidiva.

Come avrete notato, nel testo sottoposto alla nostra approvazione non vengono modificati nè l'orario attuale nè la natura della pena, che resta quella propria della contravvenzione, cioè l'ammenda.

Si è ritenuto infatti che per poter preparare tempestivamente questo alimento base richiesto generalmente al mattino per tempo, specie dai lavoratori, sia ancora necessario mantenere la possibilità che l'inizio del lavoro di panificazione avvenga alle ore quattro, come già stabilito dalla precedente disciplina legislativa del 1908 e del 1952.

Non è stata poi modificata la specie della pena da ammenda in multa, per l'ovvio motivo che la multa, come stabilisce l'articolo 17 del Codice penale, è prevista solamente per i delitti, non per le contravvenzioni. Ora, nell'ipotesi della multa, per irrogare la condanna occorre dimostrare che la violazione della legge è avvenuta con dolo, ciò che ren-

derebbe oltremodo difficile il perseguire le violazioni in materia, che sono per se stesse di natura contravvenzionale e tali dovevano rimanere anche nell'intenzione dei presentatori delle proposte di legge.

Il vostro relatore, pertanto, ritiene che il disegno di legge possa essere approvato così come ci è pervenuto dalla Camera dei deputati.

B O C C A S S I . Onorevoli colleghi, in sostanza il disegno di legge in esame lascia immutato l'orario di lavoro per questa categoria e modifica solamente la misura dell'ammenda.

Dico francamente, avremmo preferito che il disegno di legge fosse migliorato, nel senso, per esempio, di apportare modifiche all'orario di lavoro, modifiche che sarebbero andate a beneficio sostanziale di questa categoria. Tuttavia siamo convinti che il testo in esame rappresenti un passo avanti rispetto alla legge precedente e daremo, pertanto, la nostra approvazione senza presentare emendamenti.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 11,20.

Dott MARIO CARONI
Direttore gen dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari